



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19098**

**Data: 20/12/2019**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 19/12/2019 relativo all'incontro (14469) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Pieve di Cadore (BL) il 18/12/2019 tra HC Pieve di Cadore (029) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Obermair Benno** (n. tessera 26938) della società H.c. Toblach-dobbiaco A.s.d. 106 per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Obermair Benno** (n. tessera 26938) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,24 il predetto giocatore, a seguito di una decisione arbitrale, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente frase: "Ti puoi vergognare, ma che cazzo fischi". Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta. Nel recarsi verso la panca delle penalità continuava nell' atteggiamento di protesta, ripetendo la seguente parola: "Vergognatevi".  
Ciò premesso, pur in assenza di epiteti ingiuriosi nei confronti dell' arbitro, la protesta appare comunque espressa con una terminologia irrispettosa e per di più reiterata, anche successivamente alla penalità di cattiva condotta inflitta. Per tali motivi si impone l'adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Toblach-dobbiaco A.s.d. (106).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi